



REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI SENSIBILI O GIUDIZIARI

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in attuazione del D.Lgv. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili dalla Camera di commercio di Frosinone nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
2. Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle allegate schede dei trattamenti, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 2

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, c. 2, e 21, c. 2, del D.Lgv. 30 giugno 2003, n. 196, le schede, parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 8, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel D.Lgv. n. 196/2003 (artt. 65, 67, 68, 69, 71, 73, 112).
2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dalla Camera di commercio sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del D.Lgv. n. 196/2003).
5. I dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, c. 5, del D.Lgv. n. 196/2003) non possono essere utilizzati.

ARTICOLO 3

Entrata in vigore e forme di pubblicità.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2017.

2. Al fine di consentirne la più ampia diffusione, se ne dispone l'affissione all'Albo camerale nonché la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente.

INDICE DEI TRATTAMENTI

Scheda 1: Gestione del rinnovo dei componenti degli organi collegiali di amministrazione e controllo dell'Ente.

Scheda 2: Gestione dei contributi e delle attività promozionali per il supporto delle imprese e degli interessi generali del sistema delle imprese. Gestione delle onorificenze e ricompense, nonché attribuzione di premi vari, anche a singoli lavoratori (dati relativi ai beneficiari).

Scheda 3: Gestione del Registro delle imprese e dei connessi adempimenti pubblicitari, formazione e tenuta (verifica requisiti per iscrizione, motivi ostativi e di cancellazione, iscrizione delle previste pene accessorie) degli altri Albi professionali, Ruoli, Registri ed Elenchi camerali (compreso il Registro informatico dei protesti) nonché delle procedure di concessione dei marchi e delle licenze d'uso.

Scheda 4: Gestione e instaurazione dei rapporti di lavoro, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e altre forme d'impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

Scheda 5: Gestione delle procedure sanzionatorie per le violazioni amministrative relative al Registro delle imprese, al diritto annuale e di altro genere, gestite dalla Camera.

Scheda 6: Gestione dell'elenco dei Conciliatori.

Scheda 7: Gestione delle procedure di Arbitrato e Conciliazione.

Scheda 8: Gestione dei procedimenti per contenziosi relativi al patrocinio ed alla difesa in giudizio della Camera di Commercio, nonché delle attività relative alla consulenza giuridica.

Scheda n. 1

Denominazione:

Gestione del rinnovo dei componenti degli organi collegiali di amministrazione e controllo dell'Ente.

Principali fonti normative di riferimento:

- Legge 29 Dicembre 1993, n. 580 – Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, come modificata dal d.lgs.n.23/2010.
- D.M. 4 agosto 2011, n. 155 - Regolamento sulla composizione dei Consigli delle Camere di commercio, in attuazione dell'articolo 10, c. 3, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal Decreto Legislativo n.23/ 2010.
- D.M. 4 agosto 2011, n. 156 - Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio ed all'elezione dei membri della Giunta delle Camere di commercio, in attuazione dell'articolo 12 della legge n.580/1993, come modificata dal d.lgs.n.23/2010.
- Altre norme che attengono alla tenuta di albi e ruoli o allo svolgimento di funzioni proprie della Camera di commercio, per le quali è prevista la presenza di Commissioni.
- Statuto camerale.
- Regolamenti camerali per il funzionamento della Giunta e del Consiglio.
- Statuti od atti Costitutivi di organismi esterni partecipati dalla Camera di commercio.
- Qualunque altra normativa statale, regionale, provinciale, comunale in materia.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento:

- Art. 65, D.Lgs. n. 196/2003 (Diritti politici e pubblicità di organi) e art.67 (Attività di controllo e ispettive), art.7, D.M. n.156/2011.

Tipi di dati trattati:

- Convinzioni a) politiche b) sindacali c) d'altro genere.
- Dati di carattere giudiziario (Art. 4, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003.

Operazioni eseguibili:

- Trattamento "ordinario" dei dati:
- Raccolta: presso gli interessati; presso terzi,
- Elaborazione: a) in forma cartacea, b) con modalità informatizzate.
- Altre operazioni ordinarie.
- Comunicazione: ad altri soggetti pubblici o privati:

I dati qui considerati vengono comunicati all'ufficio di Presidenza delle regione, competente per l'adozione del provvedimento di nomina, ai sensi della L. n. 580/1993 e del DM n. 501/1996, art. 7).

Si tratta dei dati presentati dalle associazioni di categoria, sindacali o di rappresentanza dei consumatori, ad esclusione degli elenchi di cui agli allegati B e D del D.M. n.156/2011, i quali restano depositati presso la Camera di commercio per le eventuali verifiche effettuate dalla Camera di commercio stessa su richiesta del Presidente della Regione

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

I tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Camera di commercio, indispensabili per attuare la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 7 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, relativa alla designazione dei Componenti degli Organi, sono individuati dal presente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, adottato ai sensi dell'articolo 20, c. 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Parte dei trattamenti è svolta con l'ausilio della Società informatica del sistema camerale, Infocamere, che opera, con apposita nomina, come responsabile esterno del trattamento dati per ciascuna Camera di commercio.

Il trattamento dei dati personali contenuti negli elenchi di cui agli allegati B e D del D.M. n. 156 del 2011, è consentito esclusivamente per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le verifiche effettuate dalla Camera di commercio su richiesta del Presidente della Giunta regionale, fatte salve comunque le eventuali verifiche richieste o disposte dall'Autorità giudiziaria, nonché, limitatamente agli elenchi di cui all'allegato B, anche ai fini dell'integrazione con i dati del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 5, c. 3 dello stesso D.M.

Il trattamento dei dati è consentito per tutta la durata del mandato del Consiglio camerale al quale fanno riferimento; al momento della cessazione del trattamento, i dati sono distrutti dalla Camera di commercio.

L'eventuale apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti dati o documenti di cui all'articolo 2, c. 4 e all'articolo 3, c. 3, è regolata anch'essa dalla medesima procedura formalizzata, adottata dalla Giunta, con la quale si definiscono i casi nei quali si procede all'apertura delle buste pervenute, le modalità di estrazione di copie di documenti, la modalità di stesura del processo verbale degli accessi, le procedure in caso di decifrazione dei documenti informatici crittografati, la procedura per l'accesso agli atti del procedimento, per quanto non previsto dal regolamento sull'accesso agli atti dei procedimenti della Camera di commercio.

Il trattamento consiste nello svolgimento dei trattamenti indicati, in rapporto alle procedure di designazione e nomina e all'attività degli Organi camerale (Consiglio, Giunta, Consulte, Commissioni, Gruppi di lavoro).

Il trattamento consiste nella:

1. Verifica della insussistenza, in capo ai soggetti di cui sopra, di cause ostative alla nomina.

2. Verifica della sussistenza del rapporto di immedesimazione dei soggetti considerati con le organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni chiamate a designare i componenti del Consiglio camerale.

3. Verifica della sussistenza dei requisiti morali previsti dalla legge per l'esercizio del mandato di amministratore della Camera di Commercio.

Nell'ambito di tali trattamenti, i dati sensibili idonei a rivelare le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale di categoria sono acquisiti nell'ambito della procedura periodica (di regola ogni 5 anni) finalizzata alla nomina dei componenti del Consiglio della Camera di commercio. Tali dati vengono utilizzati nell'istruttoria svolta a favore dell'ufficio di Presidenza della Regione, competente per legge all'adozione del provvedimento di nomina.

I dati di carattere giudiziario sono acquisiti e trattati nell'ambito della procedura periodica (di regola ogni 5 anni) finalizzata alla nomina dei componenti del Consiglio della Camera di commercio. Strumenti di conoscenza sono le dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. ed i certificati generali del casellario giudiziale, a tal fine richiesti ed utilizzati nell'ambito dell'istruttoria svolta a favore dell'ufficio di Presidenza della Regione competente per legge all'adozione del provvedimento di nomina.

I dati considerati non sono oggetto di diffusione. Il nominativo dei Consiglieri camerali è oggetto di pubblicazione sui siti web delle Camere di commercio, integrato dal curriculum vitae fornito dagli interessati stessi, per i fini di trasparenza fissati dalla Legge.

Scheda n. 2

Denominazione:

Gestione dei contributi e delle attività promozionali per il supporto delle imprese e degli interessi generali del sistema delle imprese. Gestione delle onorificenze e ricompense, nonché attribuzione di premi vari, anche a singoli lavoratori (dati relativi ai beneficiari).

Principali fonti normative di riferimento:

- Regio Decreto 20 Settembre 1934, n. 2011 - Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.
- Legge 29 Dicembre 1993, n. 580 – Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, come modificata dal d.lgs.n.23/2010.
- DPR 7 aprile 2000, n.118 – Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'art. 20, c.8, legge n. 59/1997.
- Decreto Ministeriale 23 Luglio 1997, n. 287 - Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.
- Legge 25 febbraio 1992, n. 215. Azioni positive per l'imprenditoria femminile.
- D.Lgv. 14 marzo 2013, n. 33. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni.
- Statuti camerali.
- Regolamenti camerali in materia di attribuzione di agevolazioni e benefici economici alle imprese.
- Qualunque altra normativa statale, regionale, provinciale, comunale in materia.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento:

- Attribuzione di benefici economici, onorificenze, riconoscimenti e ricompense. Artt. 68, 69, D.Lgs. n. 196/2003.

Tipi di dati trattati:

- Dati di carattere giudiziario (Art. 4, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003).

Operazioni eseguite:

- Trattamento "ordinario" dei dati:
Raccolta: presso gli interessati, presso terzi

Elaborazione: in forma cartacea, con modalità informatizzate

Altre operazioni ordinarie.

- Particolari forme di elaborazione:

Interconnessioni e raffronti di dati: con altri soggetti pubblici o privati.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

Il trattamento consiste nella verifica e negli accertamenti sul possesso dei requisiti morali cui vengono subordinati, dai Regolamenti camerali, la liquidazione e l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici e altri riconoscimenti, onorificenze e/o ricompense varie. Tali trattamenti vengono svolti nell'ambito dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione dei benefici che la Camera di Commercio concede per sostenere iniziative funzionali all'incremento della produzione, al miglioramento delle condizioni economiche e sociali ed, in generale, allo sviluppo del sistema delle imprese e/o di singoli lavoratori. Nel corso della procedura-istruttoria, possono essere effettuati accertamenti d'ufficio di stati, fatti e qualità, ovvero controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del 445/2000.

I dati di carattere giudiziario sono acquisiti e trattati nell'ambito dell'istruttoria preventiva alla liquidazione e all'erogazione dei benefici economici concessi. Strumenti di conoscenza sono, in proposito, le certificazioni antimafia, comprese quelle acquisite d'ufficio per la prevista verifica delle dichiarazioni dagli stessi rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, con particolare riferimento ai certificati del casellario giudiziale ed ai sensi del DPR n. 313/2002.

Scheda n. 3

Denominazione:

Gestione del Registro delle imprese e dei connessi adempimenti pubblicitari, formazione e tenuta (verifica requisiti per iscrizione, motivi ostativi e di cancellazione, iscrizione delle previste pene accessorie) degli altri Albi professionali, Ruoli, Registri ed Elenchi camerali (compreso il Registro informatico dei protesti) nonché delle procedure di concessione dei marchi e delle licenze d'uso.

Principali fonti normative di riferimento:

- Codice civile.

- DPR. 3 giugno 1998, n. 252 (artt. 6,7,8 e 9) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

- D.M. 29 dicembre 1979. Nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

- D.M. 11 luglio 1983. Approvazione del nuovo regolamento-tipo per la formazione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.

- D.M. 20 marzo 1984. Elenco-tipo delle categorie merceologiche del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.

- D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251. Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della L. 24 aprile 1998, n. 128.

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150. Regolamento recante norme per l'applicazione del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

- D.M. 24 febbraio 1984. Iscrizione delle imprese turistiche nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, istituita dalla legge 17 maggio 1983, n. 217.

- D. Lgs. Lgt. 21 settembre 1944, n. 315. Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

- D.M. 4 agosto 1988, n. 375. Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

- D.M. del 30/9/2004. Proroga del termine previsto dall'art. 7, c. 2, del D.M. 21 maggio 2004, di modifica del decreto 31 luglio 2003, concernente l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottiglieri dei vini DOCG, DOC e IGT.

- D.M. del 21/5/2004. Modifica del decreto 31 luglio 2003 concernente l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottiglieri dei vini DOCG, DOC e IGT.
- D.M. 30 giugno 2003, n. 221. Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della L. 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio.
- Regio Decreto 20 Settembre 1934, n. 2011 - Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.
- D.Lgv. 8 agosto 1994, n. 490. Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.
- D.M. 21/05/2004 MIPAF – Albo imbottiglieri.
- Legge 29 Dicembre 1993, n. 580 – Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
- D.Lgv. 24 febbraio 1998, n. 58. Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.
- D.Lgv. 17 Gennaio 2003, n. 5 - Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 3 Ottobre 2001, n. 366.
- D.P.R. 28-Dicembre 2000 n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- L. 24 Novembre 2000, n. 340. Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999.
- L. 8 Agosto 1985, n. 443. Legge-quadro per l'artigianato.
- L. 23 Dicembre 1970 n. 1142. Modifiche alla L. 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.
- L. 17 Agosto 2005 n. 174. Disciplina dell'attività di acconciatore.
- L. 4 Gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista.
- L. 25 Agosto 1991, n. 287. Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.
- D.Lgv. 31 Marzo 1998, n. 114. Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, c.4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.
- L. 3 Maggio 1985, n. 204. Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio.
- L. 3 Febbraio 1989, n. 39. Modifiche ed integrazioni alla L. 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore.
- L. 5 febbraio 1992, n. 122. Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.
- L. 5 marzo 1990, n. 46. Norme per la sicurezza degli impianti.
- L. 25 gennaio 1994, n. 82. Norme per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.
- L. 5 marzo 2001, n. 57. Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (imprese di facchinaggio).
- TULPS approvato con RD 18/6/1931 n. 773. Art. 127, riguardante l'iscrizione al registro degli assegnatari dei marchi di identificazione.
- L. n. 14 novembre 1941, n. 1442. Istituzione degli elenchi autorizzati degli spedizionieri.
- L. 15 dicembre 1949, n. 1138. Aumento dei limiti fissati dall'art. 10 della L. 14 novembre 1941, n. 1442, per le cauzioni degli spedizionieri.
- L. 7 novembre 1949, n. 857. Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione.
- L. 31 luglio 1956, n. 1002. Nuove norme sulla panificazione.
- L. 10 febbraio 1992, n. 164. Nuova disciplina delle denominazioni d'origine.
- L. 11 giugno 1971, n. 426. Disciplina del commercio.
- D.Lgv. 31 marzo 1998, n. 114. Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, c. 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.
- D.M. 25 luglio 2003. Disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C.G. e D.O.C.

- L. 3 agosto 1998, n. 313. Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva.
- D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
- D.M. 28 aprile 1998, n. 406. Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
- L. 25 Marzo 1959, n. 125 - Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.
- D.Lgv. 18 dicembre 1997, n. 472. Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.
- D.P.C.M. 26 Maggio 2000. Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative degli Uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) da trasferire alle Camere di commercio per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite ai sensi dell'art. 20 del D.Lgv. 31 marzo 1998, n. 112.
- D.M. 23 Luglio 1997, n. 287. Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio.
- L. 12 febbraio 1955, n. 77. Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari.
- L. 18 agosto 2000, n. 235. Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari.
- D.L. 18 settembre 1995, n. 381. Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle Camere di commercio.
- L. 7 marzo 1996, n. 108. Disposizioni in materia di usura.
- D.M. 9 agosto 2000, n. 316. Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-bis del D.L. 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 novembre 1995, n. 480.
- L. 23 giugno 1927, n. 1272. Istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero.
- L. 29 gennaio 1934, n. 332. Conversione in legge, con modificazioni del R.D.L. 26 ottobre 1933, n. 1443 per l'estensione del marchio nazionale istituito con L. 23 giugno 1927, n. 1272.
- D.M. 14 dicembre 1933. Requisiti qualitativi dei vini da esportarsi col marchio nazionale e modalità tecniche per l'esecuzione del relativo controllo.
- Statuto camerale.
- Qualunque altra normativa statale, regionale, provinciale, comunale in materia.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento:

Artt. 67, 68, 71, D.Lgs. n. 196/2003

Tipi di dati trattati:

Origine etnica/razziale

Stato di salute, patologie attuali (solo per i panificatori e per gli autoriparatori)

Dati di carattere giudiziario (Art. 4, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003).

Operazioni eseguite:

- Trattamento "ordinario" dei dati:

Raccolta: presso gli interessati, presso terzi

Elaborazione: in forma cartacea, con modalità informatizzate

Altre operazioni ordinarie.

- Particolari forme di elaborazione:

Interconnessioni e raffronti di dati: con altri soggetti pubblici o privati.

Diffusione con modalità informatiche (la diffusione dei dati iscritti nel registro delle imprese è consentita di cc. 6 ed 8, lett. b) dell'art. 8 della L. 29/12/1993 n. 580, nonché dagli artt. 2, c. 1, lett. d), 23 e 24 del DPR. 7/12/1995, n. 581)

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

Il trattamento riguarda dati giudiziari, con riferimento ai procedimenti di iscrizione al Registro delle imprese ed agli altri Registri, Albi, Ruoli, Elenchi gestiti dall'Ente direttamente, per delega o in convenzione, nonché i procedimenti di abilitazione ed iscrizione per le attività di imprese di pulizia, di imprese di facchinaggio, di autoriparatori e di impiantisti che presentano denuncia di inizio attività.

I dati si riferiscono a: certificati del casellario giudiziario, certificazioni antimafia, certificati di carichi pendenti.

Nel corso delle procedure istruttorie possono venire effettuate interconnessioni con le Prefetture, ai sensi e nei limiti del DPR. 3/6/1998, n. 252, nonché operazioni di interconnessione e raffronto finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 43 e 71 del DPR. n. 445/2000.

Nell'ambito dei procedimenti di iscrizione al Ruolo conducenti e di abilitazione e iscrizione degli autoriparatori al R.E.A. viene effettuato un trattamento di dati sensibili riguardanti lo stato di salute, essendo richiesta la certificazione sanitaria dei soggetti richiedenti (art.7, L. n. 122/1992).

Dati giudiziari possono essere acquisiti e trattati – anche in via incidentale – in relazione ad attività di vigilanza.

Nell'ambito dei procedimenti di iscrizione nel Registro delle imprese o in altri albi, registri elenchi o ruoli, di soggetti di altra nazionalità, possono essere trattati dati sull'origine (etnia e razza) delle persone, al fine di verificare la sussistenza di condizioni di reciprocità di trattamento fra l'Italia ed altri Paesi aderenti a particolari accordi di natura economico-commerciale.

La diffusione concerne soltanto i dati giudiziari relativi a provvedimenti giudiziari di carattere penale a carico di soggetti già iscritti nel Registro delle Imprese, indispensabili ai fini della pubblicità legale.

Il trattamento relativo al Registro informatico dei protesti riguarda l'aggiornamento in tempo reale del Registro stesso, istituito a tutela della fede pubblica ai sensi della legge n. 580/1993, art. 2, c. 1, e della legge n.77/1995 e s.m.i., e consiste nel trattamento di eventuali dati giudiziari, contenuti nella documentazione prodotta dagli interessati a supporto della propria istanza di cancellazione del protesto dal Registro Informatico.

Relativamente alle procedure per le istanze di rilascio di marchi e/o licenze d'uso (ad es.: il marchio INE da parte dell'ICE, i marchi regionali, ecc.), il trattamento consiste nella richiesta all'interessato della documentazione necessaria al fine dell'accertamento dei requisiti per l'accoglimento della richiesta. Fra tale documentazione rientrano anche dati di carattere giudiziario che sono acquisiti e trattati nell'ambito dell'istruttoria svolta ai fini della formulazione del parere motivato e riservato che la Camera di Commercio è tenuta a trasmettere all'Istituto Nazionale per il Commercio Estero unitamente alla dichiarazione resa dagli interessati richiedenti l'autorizzazione nel caso del marchio INE, ad esempio. Strumenti di conoscenza sono in proposito i certificati generali del casellario giudiziale e quelli dei carichi pendenti acquisiti d'ufficio presso la competente Autorità Giudiziaria e le certificazioni antimafia. Tali dati normalmente non sono soggetti a comunicazione, tranne i casi in cui essi debbano essere comunicati, nei casi previsti dalla legge, a Comitati o Consorzi di Tutela, al fine dell'acquisizione di pareri tecnici vincolanti per la concessione della licenza, marchio, ecc.

Nell'ambito dei procedimenti amministrativi di iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, la Camera di commercio verifica il legittimo esercizio delle attività artigianali, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali al quale la legge subordina l'esercizio di determinate attività artigianali, alla mancanza di cause ostative che vengono verificate con la richiesta agli interessati di un certificato del casellario giudiziale e/o di un certificato antimafia. Strumenti di conoscenza sono, in proposito, le dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del D.P.R. 445/2000, i certificati generali del casellario giudiziale e le certificazioni antimafia.

Per quanto riferito alle attività di pulizia e di facchinaggio vengono utilizzati anche i certificati dei carichi pendenti.

Scheda n. 4

Denominazione:

Gestione e instaurazione dei rapporti di lavoro, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e altre forme d'impiego che non comportino la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

Principali fonti normative di riferimento:

- Codice Civile (artt. 2094 – 2134)
- Legge 20 maggio 1970, n. 300. Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
- D.P.R. 10 Gennaio 1957, n. 3. Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
- L. 29 Marzo 1983, n. 93. Legge quadro sul pubblico impiego.
- D.Lgv. 30 Marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- L. 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
- L. 8 marzo 2000, n. 53. Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.
- D.Lgv. 19 settembre 1994 n. 626. Norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
- D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- L. 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
- D.Lgv. 26 marzo 2001, n. 151. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53.
- D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
- L. 12 dicembre 2002, n. 273. Art. 38. Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.
- T.U.I.R.. Norme previdenziali e assistenziali.
- Contrattazione Collettiva di Settore (centrale e decentrata).
- Statuto camerale.
- Qualunque altra normativa statale, regionale, provinciale, comunale in materia.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento:

D.Lgv. n. 196/2003. Art. 112.

Tipi di dati trattati:

Convinzioni religiose, sindacali e d'altro genere.

Stato di salute, patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anche relativamente ai familiari del dipendente.

Dati di carattere giudiziario (Art. 4, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003).

Operazioni eseguite:

Trattamento "ordinario" dei dati:

Raccolta: presso gli interessati, presso terzi.

Elaborazione: in forma cartacea, con modalità informatizzate.

Altre operazioni ordinarie.

Particolari forme di elaborazione:

Interconnessioni e raffronti di dati con altri soggetti pubblici o privati.

Comunicazione ad altri soggetti pubblici o privati:

Asl competenti;

Comitato di verifica per le cause di servizio e Commissione medica territorialmente competente (per conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del D.P.R. n. 461/2001);

Enti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, nonché ASL e altre strutture sanitarie a fini assistenziali e previdenziali, anche per la rilevazione di eventuali malattie professionali o infortuni sul lavoro;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (d.lgs. n. 165/2001) e per i permessi della L. n. 104/92;
Uffici competenti per il collocamento obbligatorio, relativamente all'attivazione del diritto al lavoro dei soggetti disabili (l. n. 68/1999);
Strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5, l. n. 300/1970 e CCNL);
Organi preposti all'accertamento dell'invalidità civile, al riconoscimento dell'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, nonché all'erogazione del relativo trattamento di pensione, alla concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo (ai sensi del D.P.R. n. 461/2001, della L. n. 152/1968, D.P.R. n. 1124/1965 e della L. n. 335/1995);

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, avviato a qualunque titolo (compreso quelli a tempo determinato, part-time, somministrazione e di consulenza) nell'Ente, ovvero in Aziende o Istituzioni collegati o vigilati, a partire dai procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione.

I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture della Camera di commercio per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze. Vengono, inoltre, effettuati trattamenti a fini statistici e di controllo di gestione.

I dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione laddove il trattamento sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato, motivata da ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose.

Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso.

Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativamente ai familiari del dipendente, ai soli fini della concessione di benefici e nei soli casi previsti dalla legge. I dati pervengono su iniziativa del dipendente e vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari Istituti contrattuali disciplinati dalla legge (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, attività di aggiornamento e formazione).

I dati trattati possono riguardare anche lo stato di salute relativamente ai procedimenti per il riconoscimento di invalidità dipendente da causa di servizio e/o equo indennizzo. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con Amministrazioni e Gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Scheda n. 5

Denominazione:

Gestione delle procedure sanzionatorie per le violazioni amministrative relative al Registro delle imprese, al diritto annuale e di altro genere, gestite dalla Camera.

Principali fonti normative di riferimento:

- Codice Civile (artt. 2194, 2630, 2634).
- L. 29 Dicembre 1993, n. 580. Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
- D.M. 11 maggio 2001, n. 359. Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- D.M. 27 gennaio 2005, n. 54. Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, c. 2, della L. 21 febbraio 2003, n. 27.
- D.Lgv. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.
- D.P.R. 7-Dicembre 1995 n. 581. Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580.

- L. 24 Novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale.
- D.Lgv. 18 dicembre 1997, n. 472. Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, c. 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.
- L. 21 febbraio 2003, n. 27. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità.
- Statuto camerale.
- Regolamenti della Camera di commercio in materia.
- Qualunque altra normativa statale, regionale, provinciale, comunale in materia.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento:

Art. 71, D.Lgs. n. 196/2003.

Tipi di dati trattati:

Stato di salute, patologie attuali, terapie in corso

Dati di carattere giudiziario (Art. 4, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003).

Operazioni eseguite:

Trattamento "ordinario" dei dati:

Raccolta: presso gli interessati.

Elaborazione: in forma cartacea, con modalità informatizzate.

Altre operazioni ordinarie.

Particolari forme di elaborazione:

Interconnessioni e raffronti di dati con altri soggetti pubblici o privati.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

Nell'ambito di tali procedimenti sanzionatori, gli Enti camerali possono concedere ai trasgressori interessati che si trovano in condizioni di disagio economico-sociale una riduzione della sanzione applicabile, sulla base dell'articolo 26 della L. 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 7, c. 1, del D.Lgs. n. 472/1997 (richiamato dal DM n. 54/2005) e del regolamento camerale in materia. Nel corso della procedura istruttoria possono venire effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 43 del DPR. n. 445/2000.

Scheda n. 6

Denominazione:

Gestione dell'elenco dei Conciliatori.

Principali fonti normative di riferimento:

- L. 29 Dicembre 1993, n. 580. Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
- D.M. 23 Luglio 2004, n. 222 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 Gennaio 2003, n. 5
- Statuto e regolamenti camerali.
- Qualunque altra normativa statale.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento:

Art. 69, D.Lgv. n. 196/2003.

Tipi di dati trattati:

Dati di carattere giudiziario (Art. 4, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003).

Operazioni eseguite:

Trattamento "ordinario" dei dati:

Raccolta presso gli interessati;

Elaborazione in forma cartacea, con modalità informatizzate;

Altre operazioni ordinarie.

Particolari forme di elaborazione:

Interconnessioni e raffronti di dati con altri soggetti pubblici o privati

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

Il trattamento consiste nella eventuale richiesta d'ufficio di certificati del casellario giudiziario, dei carichi pendenti e dei certificati antimafia, per i soggetti interessati ad iscriversi nell'albo dei conciliatori tenuto presso la Camera di Commercio. L'istruttoria della pratica comporta l'accertamento della mancanza di situazione ostative all'esercizio di conciliatore. Il dato non è soggetto a diffusione o comunicazione. Nel corso della procedura istruttoria possono venire effettuate operazioni di interconnessione e raffronto finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 43 e 71 del DPR. n. 445/2000.

Scheda 7

Denominazione:

Gestione delle procedure di Arbitrato e Conciliazione. Gestione della Mediazione.

Principali fonti normative di riferimento:

- L. 29 dicembre 1993, n. 580. Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
- Statuto e Regolamenti camerali.
- Qualunque altra normativa statale o regionale.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento:

Art. 71, D.Lgv. n. 196/2003.

Tipi di dati trattati:

Origine: razziale, etnica

Convinzioni: religiose, filosofiche, d'altro genere.

Stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso.

Vita sessuale.

Dati di carattere giudiziario (ar.4, c.1, lett. e), D. Lgs. n. 196/2003).

Operazioni eseguite:

Trattamento "ordinario" dei dati:

Raccolta: presso gli interessati, presso terzi (nei limiti del coinvolgimento nel procedimento)

Elaborazione: in forma cartacea, con modalità informatizzate;

Altre operazioni ordinarie.

Particolari forme di elaborazione:

Comunicazione ad altri soggetti pubblici e privati nei limiti del coinvolgimento nel procedimento)

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

Il trattamento consiste nella conservazione ed eventuale comunicazione alla controparte di dati sensibili o giudiziari, anche inerenti la salute, la vita sessuale, l'origine etnica, razziale, religiosa e relativi anche a eventuali terzi coinvolti, in caso di procedimenti arbitrali, di conciliazione o di mediazione. L'attività

dell'Ente, quale segreteria della procedura arbitrale, di conciliazione o di mediazione, implica la conservazione degli atti i quali, eventualmente, possono contenere tali dati. Il dato non è soggetto a diffusione ed è comunicato alle parti del procedimento, ivi compreso l'Arbitro, il Conciliatore o il Mediatore. I dati trattati riguardano ogni fattispecie che può dar luogo a contenzioso fra imprese, e/o fra imprese e consumatori e fra i soggetti comunque ammessi alla Mediazione.

Scheda 8

Denominazione:

Gestione dei procedimenti per contenziosi relativi al patrocinio ed alla difesa in giudizio della Camera di Commercio, nonché delle attività relative alla consulenza giuridica.

Principali fonti normative di riferimento:

- Codice civile.
- Codice penale.
- Codice di procedura civile.
- Codice di procedura penale.
- D.Lgv. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e norme connesse, conseguenti, collegate, successive e di modifica.
- L. 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
- L. 20 maggio 1970, n. 300. Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
- Altre leggi sulla giustizia amministrativa, civile, contabile e penale.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento:

Finalità volte a fare valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria nonché i procedimenti disciplinari connessi alla gestione del rapporto di lavoro (art. 71 e 112 del D.Lgv. n. 196/2003).

Tipi di dati trattati:

Origine: razziale, etnica

Convinzioni: religiose, filosofiche, politiche, sindacali, d'altro genere.

Stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso.

Vita sessuale.

Dati di carattere giudiziario (ar.4, c.1, lett. e), D. Lgs. n. 196/2003).

Operazioni eseguite:

Trattamento "ordinario" dei dati:

Raccolta: presso gli interessati, presso terzi

Elaborazione: in forma cartacea, con modalità informatizzate;

Altre operazioni ordinarie.

Particolari forme di elaborazione:

Comunicazione ai seguenti soggetti, per le seguenti finalità: Autorità giudiziaria, Avvocati e Consulenti tecnici, Enti previdenziali, Enti di patronato, Sindacati, Incaricati di indagini difensive proprie e altrui, Società di riscossione tributi/sanzioni e Consulenti della controparte; Società assicuratrici (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per la responsabilità civile verso terzi); Amministrazioni coinvolte, nel caso in cui venga presentato il ricorso straordinario al Capo dello Stato (per la relativa trattazione, ai sensi della legge n. 1199/1971).

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso. I dati sono trattati nell'ambito di pareri resi all'Amministrazione, così come nell'ambito di scritti difensivi prodotti in giudizio, ovvero in sede stragiudiziale, conciliativa, di arbitrato o mediazione. Gli stessi possono essere comunicati ai soggetti coinvolti nell'ambito del contenzioso per la gestione delle controversie (ad es. agli Uffici competenti per la

relativa trattazione amministrativa, all'Autorità giudiziaria, agli Incaricati di indagini difensive, a Società di riscossione tributi/sanzioni, agli Enti previdenziali e di patronato, ai Sindacati, Avvocati e Consulenti dell'Ente e della Controparte, nonché a Società di assicurazione).